

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del

Avamprogetto dell'11 dicembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I L'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c.

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (deposito di stoccaggio).

Art. 4 cpv. 4 lett. c.

⁴ L'importo di base è di 70 milioni di euro:

c. per i depositi di stoccaggio.

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

... 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RU....DCF del 25 marzo 2015

Impianti di ricerca nucleare, deposito intermedio federale, depositi di stoccaggio e trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal deposito intermedio federale, dai depositi di stoccaggio e dai trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\frac{L_1 \times q^{Parte1 \times 4}}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1}$$

$$+ \frac{L_1 \times q^{Parte1 \times 4}}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1}$$

dove:

S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

p_{CN}^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

p_{CN}^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata;

p_{CN}^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

q^{Parte1} = probabilità di accadimento in un impianto di ricerca nucleare, nel deposito intermedio federale e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.